

**CONSIGLIERE COMUNALE DIRETTORE PISTE PER CONTO DI SOCIETÀ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA MAGGIORITARIA.**

(27/10/2003)

QUESITO

Si trova in posizione di ineleggibilità o d'incompatibilità, il Consigliere comunale che sia designato dal Comune come membro del consiglio d'amministrazione della locale società funivie, a partecipazione comunale maggioritaria, e che riceva dalla società l'incarico di direttore delle piste?

RISPOSTA

Premesso che le disposizioni in materia di cause ostative sono soggette a stretta interpretazione, le norme che occorre prendere in considerazione ai fini della risposta al quesito sono, a parere di questi uffici, le seguenti:

1. **Art. 15, c. 1, l. i), l.r. 4/1995**, che prevede l'**ineleggibilità** dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del Comune. Per verificare sia applicabile tale disposizione nel caso di specie occorrerebbe verificare se il direttore delle piste sia da considerare "dirigente" della società.
2. **Art. 16, c. 1, l. a), l.r. 4/1995**, che dispone l'incompatibilità dell'amministratore o del dipendente con potere di rappresentanza e di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza da parte del Comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa una sovvenzione Tale norma è derogabile ai sensi dell'art. **17** della stessa legge nel caso in cui l'incarico di membro del Consiglio d'amministrazione sia conferito al consigliere in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento. Pertanto, occorrerebbe preliminarmente verificare se lo statuto comunale o, almeno, un regolamento dell'ente disponga che il rappresentante del Comune debba essere scelto tra i consiglieri comunali. Per quanto attiene, invece, all'incarico di direttore piste, vale quanto detto al punto precedente, vale a dire che occorrerà appurare se a tale figura (direttore delle piste) sia riferibile un potere di rappresentanza e coordinamento.

La *ratio* della norma consiste nell'impedire commistioni improprie e conflitto di ruoli tra l'amministratore comunale e il dipendente dell'ente sottoposto a controllo: pertanto, secondo il parere della Cassazione (6131/1985), la disposizione sarà applicabile soltanto nelle ipotesi in cui la posizione lavorativa ricoperta dall'amministratore locale all'interno dell'ente sia tale da consentirgli di formare ed esprimere la volontà dell'ente, in via generale od in settori esclusivamente o prevalentemente attinenti ai rapporti con il comune, ovvero il potere di coordinare attività e compiti di altri dipendenti ad un livello che, per qualità e quantità, sia tale da

incidere sulla politica complessiva dell'ente o sulle scelte rilevanti nei suddetti rapporti con i Comuni.

3. **Art. 16, c. 1, l. c), l.r. 4/1995.** Tale norma stabilisce l'incompatibilità del consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b). Ai fini della ricorrenza di tale ipotesi si deve verificare se il direttore delle piste possa essere considerato un consulente della società. La dottrina ha rilevato che la *ratio* della disposizione consiste nell'evitare conflitti d'interesse tra soggetti che possono autorevolmente influenzare l'operato di enti, istituti o aziende vigilati o sovvenzionati e amministrazione degli enti locali. In sostanza si riconosce ai tecnici in senso generale, cioè ai consulenti, un potere che, di fatto, è innegabile, cioè quello di influenzare, almeno negli aspetti di discrezionalità tecnica, le scelte loro demandate. Sotto tale profilo è quindi evidente che la posizione del consigliere comunale si diversificherà a seconda che le funzioni del direttore di pista possano essere considerate tali da influenzare le scelte dell'ente.

Si rammenta che la figura e le mansioni dei direttori di pista sono disciplinate dalle leggi regionali 9/1992 e 2/1997.

Infine si fa presente che l'art. 78, c. 5 del d.lgs. 267/2000 vieta agli amministratori degli enti locali di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti e comunque sottoposti a controllo e vigilanza dell'ente locale. Tale disposizione, che peraltro non dà luogo ad una nuova figura d'incompatibilità per la quale l'amministratore sia tenuto ad optare per una delle due condizioni (amministratore o incaricato), non è applicabile in Valle d'Aosta, in relazione alla competenza legislativa primaria in materia di enti locali riconosciuta alla Regione Autonoma Valle Aosta dalla legge costituzionale 2/1993.